

COPIA



COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 27-06-2025

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di giugno alle ore 19:00, Biblioteca comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta Pubblica, sessione Straord. urgenza i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Soro Mariano	P	Piredda Giovanni	P
Marchesi Pierluigi	P	Loi Pierpaolo	P
Mannu Luisa	P	Oppes Marco	A
Meloni Giorgina	P	Santona Pietrino Martino Giovanni	P
Spanu Bernardo	A	Falchi Laura	P
Rassu Giuseppe	P	Pischedda Tonino	P
Aranzanu Antonella	P		

Totale presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Fara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

In prosecuzione di seduta passa alla discussione del punto n. 3 all'ordine del giorno.

Il consigliere Pischedda chiede ed ottiene la parola e comunica che il suo voto sarà contrario nei confronti di questa nuova disposizione che andrà a gravare sui contribuenti che si trovano in una determinata fascia ISEE.

Considerato che non vi sono altre richieste di intervento il Presidente invita i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”.

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (*commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013*), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*legge di stabilità 2016*).

Letti, in particolare, i commi da 650 a 652 nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *«Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili».*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

n. 9 del 27-06-2025

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

Visto l'art. 10-bis del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base a quale: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025”*.

Preso atto che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e con deliberazione n. 62/2023/R/RIF, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 7 del 21 giugno 2024.

Evidenziato che dal predetto PEF si evince che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, il totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021, corrisponde ad euro 361.957,00, di cui euro 123.612,00 per componenti tariffarie relative ai costi variabili ed euro 238.345,00 per componenti tariffarie relative ai costi fissi.

Considerato che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato DPR n. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq. delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi secondo criteri razionali;
- la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, che risulta dalla suddivisione che il Comune intende adottare, tiene conto delle superfici tassabili e della tipologia di utenza, in quanto l'ente non è in possesso di altra documentazione utile a detta valutazione, e pertanto la suddivisione risulta la seguente:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 336.656,20	% costi fissi utenze domestiche	93,01%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 93,01\%$	€ 221.684,68
		% costi variabili utenze domestiche	93,01%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 93,01\%$	€ 114.971,52
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 25.300,80	% costi fissi utenze non domestiche	6,99%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 6,99\%$	€ 16.660,32
		% costi variabili utenze non domestiche	6,99%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 6,99\%$	€ 8.640,48

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti.

Ritenuto di utilizzare, per la determinazione delle tariffe al mq. per l'anno 2025, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), come di seguito riportati:

Coefficienti Ka e Kb

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
1 .1	Un componente	0,75	1,00
1 .2	Due componenti	0,88	1,50
1 .3	Tre componenti	1,00	2,00
1 .4	Quattro componenti	1,08	2,40
1 .5	Cinque componenti	1,11	2,90
1 .6	Sei o più` componenti	1,10	3,40

Coefficienti Kc e Kd

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	0,29	2,54
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	0,59	5,17
2 .4	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,97
2 .7	Case di cura e riposo	1,05	9,17
2 .8	Uffici, agenzie	0,90	7,89
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,54	4,71
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,05	9,23

2 .11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,52	13,34
2 .12	Attività` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	0,78	6,85
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	0,91	7,98
2 .14	Attività` industriali con capannoni di produzione	0,41	3,62
2 .15	Attività` artigianali di produzione beni specifici	0,67	5,91
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	5,54	48,74
2 .17	Bar,caff�,pasticceria	4,38	38,50
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	1,68	14,84
2 .20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	0,68	6,00
2 .21	Discoteche,night club	1,02	8,95

Dato atto che:

- i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'ufficio preposto, in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2025, rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, allegato A, della delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente”*.

Visto l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita *«Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*.

Richiamato il vigente regolamento della TARI che disciplina la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4 novembre 2021 la quale prevede, al punto 1.4, che *“dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente”*.

Rilevato che l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e l'art. 19, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo pari al 5% del prelievo collegato al servizio gestione rifiuti urbani, da versare alla Città Metropolitana di Sassari.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC”*.

Richiamata la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

a) componente *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, fissata per l'anno 2025 in 0,10 euro/utenza;

b) componente *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, fissata per l'anno 2025 in 1,50 euro/utenza.

Richiamati inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 1 aprile 2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3a* pari ad euro 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla TAR e devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Ricordato che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno degli atti, questi devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- il d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- lo Statuto comunale.

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Santona – Falchi – Pischedda)

DELIBERA

- di **approvare** le tariffe TARI per l'anno 2025 secondo il prospetto sotto riportato:

Tariffe utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	68.546,92	0,75	417,89	1,00	0,770845	56,348368
1 .2	Due componenti	58.182,83	0,88	337,42	1,50	0,904458	84,522552
1 .3	Tre componenti	33.408,65	1,00	192,81	2,00	1,027794	112,696736
1 .4	Quattro componenti	20.189,00	1,08	124,00	2,40	1,110017	135,236083
1 .5	Cinque componenti	2.757,00	1,11	21,00	2,90	1,140851	163,410267
1 .6	Sei o piu' componenti	475,00	1,10	3,00	3,40	1,130573	191,584451
1 .1	Un componente-Abitazione residenti in agro	53,00	0,75	1,00	1,00	0,539591	56,348368
1 .3	Tre componenti-Abitazione residenti in agro	180,00	1,00	1,00	2,00	0,719455	112,696736
1 .1	Un componente-Abitazioni a disposizione od uso stagionale	28.083,71	0,75	194,78	1,00	0,770845	39,443857
1 .2	Due componenti-Abitazioni a disposizione od uso stagionale	145,00	0,88	1,00	1,50	0,904458	59,165786
1 .1	Un componente-Abitazioni di soggetti non residenti	41.088,89	0,75	286,10	1,00	0,770845	39,443857
1 .1	Un componente-Abitazioni e pertinenze ubicate in agro	83,00	0,75	2,00	1,00	0,192711	14,087092
1 .6	Sei o piu' componenti-Abitazioni e pertinenze ubicate in agro	584,00	1,10	2,00	3,40	0,282643	47,896112
1 .1	Un componente-Abitazioni occupate da residenti all'estero	3.405,00	0,75	25,00	1,00	0,539591	39,443857
1 .1	Un componente-Riduzione contribuenti a.i.r.e.	634,00	0,75	5,00	1,00	0,256948	18,786545
1 .1	Un componente-Riduzione per inagibilità/inabitabilità	4.366,00	0,75	46,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .5	Cinque componenti-Riduzione per inagibilità/inabitabilità	60,00	1,11	1,00	2,90	0,000000	0,000000

Tariffe utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	674,00	0,29	2,54	0,248771	0,128545
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	46,00	0,59	5,17	0,506121	0,261645
2 .4	Esposizioni, autosaloni	678,00	0,34	2,97	0,291663	0,150306
2 .7	Casa di cura e riposo	991,00	1,05	9,17	0,900724	0,464078
2 .8	Uffici, agenzie	1.422,00	0,90	7,89	0,772049	0,399299
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	1.455,00	0,54	4,71	0,463229	0,238365
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1.768,00	1,05	9,23	0,900724	0,467115
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	486,00	1,52	13,34	1,303905	0,675115
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	1.376,00	0,78	6,85	0,669109	0,346667
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	781,00	0,91	7,98	0,780627	0,403854
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	4.361,00	0,41	3,62	0,351711	0,183202
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.946,00	0,67	5,91	0,574747	0,299095
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	128,00	5,54	48,74	4,752392	2,466651
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	1.199,00	4,38	38,50	3,757307	1,948421
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	1.314,00	1,68	14,84	1,441158	0,751028
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	124,00	0,68	6,00	0,583326	0,303650
2 .21	Discoteche, night club	136,00	1,02	8,95	0,874989	0,452944
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto-Area con produzione rifiuti spec	256,00	0,91	7,98	0,000000	0,000000
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Area con produzi	666,00	0,67	5,91	0,000000	0,000000
2 .8	Uffici, agenzie-Riduzione per inagibilità/inabitabilità	224,00	0,90	7,89	0,000000	0,000000

- di **precisare** che dall'applicazione delle predette tariffe sarà garantita la copertura dei sotto indicati costi previsti nel PEF relativo all'anno in corso:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 336.656,20	% costi fissi utenze domestiche	93,01%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 93,01\%$	€ 221.684,68
		% costi variabili utenze domestiche	93,01%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 93,01\%$	€ 114.971,52
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 25.300,80	% costi fissi utenze non domestiche	6,99%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 6,99\%$	€ 16.660,32
		% costi variabili utenze non domestiche	6,99%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 6,99\%$	€ 8.640,48

- di **dare atto** che:
- in forza del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, saranno applicate le riduzioni ed agevolazioni tariffarie spettanti alle utenze che rientrano in alcune categorie particolari;
- alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative previste da ARERA (UR1a, UR2a, UR3a) rispettivamente di euro 0,10 ad utenza/anno, euro 1,50 ad utenza/anno e ad euro 6,00 ad utenza/anno;

- alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 5% da riversare alla Città Metropolitana di Sassari, nonché le componenti perequative previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da riversare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo.

- di **provvedere** all'invio, nei termini di legge e con le modalità fissate dalle vigenti norme, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/98, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

- di **fissare** la scadenza della rata unica e delle quattro rate in acconto/saldo previste dal vigente regolamento, come di seguito indicato:

- rata unica di versamento: scadenza 16/09/2025
- 1^a rata in acconto: scadenza 16/09/2025
- 2^a rata in acconto: scadenza 16/10/2025
- 3^a rata in acconto: scadenza 17/11/2025
- 4^a rata a saldo: scadenza 16/12/2025

Con separata votazione a voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Santona – Falchi – Pischedda)

DELIBERA

- di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to il Sig. Mariano Soro

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 08-07-2025 al 23-07-2025

Pozzomaggiore, 08-07-2025

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-06-2025:

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);

Pozzomaggiore, 08-07-2025

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Pozzomaggiore, 08-07-2025

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Fara